

Disciplinare di gara

**Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. per l'acquisto di un sistema per Micro-Fluorescenza a
raggi X a dispersione di energia
CIG 7608167A04**

1. PREMESSE

Con determina a contrarre prot. IIT n. 0008858/18 del 29/08/2019, questa Amministrazione ha deliberato di affidare la fornitura di un sistema per Micro-Fluorescenza a raggi X a dispersione di energia.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di consegna della fornitura è la sede IIT di Genova, codice NUTS ITC33.

CIG 7608167A04

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Prof. Roberto Cingolani.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
 - Schema di Contratto;
 - Condizioni Generali di Acquisto per le forniture di beni e servizi;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) DUVRI e suoi allegati;
- 5) DGUE.xml;
- 6) Fac simile dichiarazioni integrative;
- 7) Fac simile offerta tecnica;
- 8) Fac simile offerta economica;
- 9) Fac simile dichiarazione di avvenuto sopralluogo;
- 10) Fac simile dichiarazione conformità all'originale dei documenti presentati;
- 11) Informativa sulla privacy.

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma digitale Gare Telematiche nella sezione "Albo Fornitori" del profilo di committente all'indirizzo <http://www.iit.it>, accessibile anche al seguente link diretto <https://iit.acquistitelematici.it/>.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, effettuando il login alla piattaforma ed utilizzando esclusivamente l'area messaggistica denominata "quesiti" presente all'interno della sezione della procedura di gara di che trattasi, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima unicamente tramite la piattaforma digitale medesima.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese effettuando il login alla piattaforma <https://iit.acquistitelematici.it/> e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché ha ad oggetto una fornitura caratterizzata da un'intrinseca unitarietà

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Fornitura di un sistema per Micro-Fluorescenza a raggi X a dispersione di energia	38430000-8	P	163.600,00
2	Installazione		S	
3	Training		S	
4	Garanzia, assistenza e manutenzione		S	
Importo totale a base di gara soggetto a ribasso				163.600,00

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad € 400,00 Iva esclusa.

Il valore complessivo dell'appalto, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è di euro 164.000,00 euro IVA esclusa.

L'appalto è finanziato dai fondi interni di IIT.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 2.795,52, calcolati sulla base dei seguenti elementi

N. operai specializzati/ impiegati	C.C.N.L. e Livello	Giorni lavorativi (stima media)	Ore/giorno	Totale ore (stima media)	Costo medio orario	Totale costo medio della manodopera
2	Metalmeccanico 5°	7	8	56	€ 24,96	2.795,52

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La fornitura è effettuata, fatte salve eventuali migliorie offerte dall'aggiudicatario, entro 97 giorni naturali e consecutivi, di cui 90 giorni per la consegna, e 7 giorni per l'installazione, con decorrenza dalla data di stipula del contratto. Non sono previsti rinnovi o opzioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;**

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,** l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

b) Riferenze bancarie, almeno n. 2 (due), di Istituti di Credito con i quali l'Operatore Economico intrattiene rapporti di clientela, dalle quali risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII Parte I del Codice, mediante la trasmissione delle lettere di due istituti di credito, in originale se rese dagli Istituti dichiaranti con sottoscrizione digitale o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 se rese con sottoscrizione in formato cartaceo, dalla quale risulti che l'offerente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità.

Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare una delle due referenze bancarie richieste, può, per provare la propria capacità economica e finanziaria, sostituire la referenza mancante con qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'allegato XVII del Codice, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i bilanci degli ultimi 3 (tre) anni, se disponibili.

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) Rete di assistenza

Il concorrente deve possedere una adeguata rete di assistenza, consistente in almeno due tecnici con esperienza verificabile di almeno due anni su strumenti aventi le stesse caratteristiche della Fornitura.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII Parte II del Codice, l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici facenti o meno parte integrante dell'operatore economico, corredata dai Curriculum Vitae redatti in formato europeo.

d) Esecuzione di forniture analoghe

Il concorrente deve aver eseguito con buon esito negli ultimi trentasei mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, almeno 10 forniture analoghe a quelle oggetto della presente procedura, in territorio europeo ed in favore di amministrazioni/enti pubblici o privati.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice e può avvenire mediante produzione dell'originale o di copia conforme dei certificati rilasciati dai committenti pubblici o privati, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione oppure mediante copia dei contratti e copia dei pagamenti ricevuti attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni.

7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi

requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Entrambi i requisiti di cui **ai punti punto 7.1 lett. a) e 7.2 lett. b)** devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Entrambi i requisiti di cui al **punto 7.3 lett. c) e d)** devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito** di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui al **punto 7.2. lett. b) e punto 7.3 lett. c) e d)**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Ai sensi dell'art. 105, co. 6, del Codice, si evidenzia che l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta non è obbligatoria. Detta indicazione sarà tuttavia necessaria laddove si intenda subappaltare attività comprese tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate nell'art. 1, co. 53, della L.n. 190/2012.

Ai sensi dell'art. 105, co. 6, ultimo periodo, del Codice, la stazione appaltante, prima della stipula del contratto d'appalto, procederà con la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 per l'appaltatore e, ove sia necessaria l'indicazione della terna, per i suoi subappaltatori. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel co. 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Si precisa che in caso ricorra la necessità di indicazione della terna dei subappaltatori, l'Aggiudicatario deve trasmettere un singolo DGUE per ciascuno degli stessi.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, co. 3, del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base d'asta e precisamente di importo pari ad € 3.280,00 (tremiladuecentottanta/00), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

- b. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti ovvero con assegni circolari o con bonifico. In quest'ultimo caso, il versamento dovrà essere effettuato su conto corrente intestato alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia i cui estremi saranno comunicati previa richiesta da inoltrare alla Stazione Appaltante non oltre 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. È onere dell'operatore economico predisporre le necessarie operazioni bancarie in modo tale che, al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'importo corrispondente alla garanzia risulti versato sul conto corrente indicato dalla Stazione Appaltante.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 19 gennaio 2018 n. 31, approvato di di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sui locali interessati dalla fornitura è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni dal lunedì al venerdì.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata tramite piattaforma telematica Gare Digitali, dopo aver effettuato l'accesso e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 13:00 del giorno 01/10/2018.

I sopralluoghi, in base alle effettive disponibilità di IIT, potranno essere validamente effettuati fino al 05/10/2018.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposta delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandataro/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 (venti/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il concorrente interessato a partecipare alla gara dovrà presentare la propria offerta alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia utilizzando la piattaforma digitale "Gare Telematiche" messa a disposizione da IIT, sul proprio profilo del committente e accedendo alla sezione Albo Fornitori secondo le indicazioni fornite nel presente documento.

Per l'utilizzo del sistema telematico per l'aggiudicazione della presente procedura, si precisa fin d'ora che è richiesto:

- la previa registrazione preliminare alla piattaforma digitale per la gestione degli albi informatizzati e delle gare telematiche;
- il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005;
- la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari e un programma software per la conversione in formato .pdf dei file che compongono l'offerta.

Il termine di scadenza della procedura è fissato alle ore 13:00 del 09/10/2018

In merito alla corretta modalità di presentazione della propria offerta tramite modalità telematica è onere dell'Operatore Economico la consultazione delle Guide Operative messe a disposizione dal Gestore della Piattaforma Digitale Gare Telematiche e consultabili previo login alla piattaforma stessa. Si precisa, inoltre, quanto segue.

Entro le ore 13:00 del 09/10/2018 quale termine di scadenza della presente procedura, il concorrente interessato a partecipare deve provvedere al caricamento telematico sul portale di IIT della documentazione relativa alla "Busta – Documentazione Amministrativa", della "Busta – Offerta tecnica" e della "Busta – Offerta Economica".

Dopo aver caricato a sistema i documenti di offerta richiesti, sarà necessario confermare la propria partecipazione tramite l'apposito tasto; il sistema invierà via PEC la ricevuta di partecipazione completa, contenente l'elenco di tutti i documenti caricati, le relative informazioni e le impronte dei file calcolate.

Le PEC inviate costituiscono notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa. L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla Piattaforma, come risultante dai log della stessa.

L'invio della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di IIT ove, per disguidi di qualsiasi altro motivo, la documentazione non pervenga sulla piattaforma di destinazione entro i termini perentori sopra indicati e nelle modalità richieste per garantirne la segretezza e la immodificabilità.

Si rammenta che tutte le dichiarazioni di cui agli articoli che seguono dovranno essere sottoscritte

dall'interessato con firma digitale quale “firma elettronica avanzata” (con valore legale) secondo quanto previsto dalla Direttiva 1999/93/EC.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: brochure, dépliant, certificazioni emesse da Enti ufficiali riconosciuti.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella “Busta - Documentazione Amministrativa”, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Per ulteriore informazione si rimanda ai manuali ed alle guide presenti sulla piattaforma digitale Gare Telematiche messa a disposizione da IIT.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e delle dichiarazioni integrative, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La “Busta – Documentazione Amministrativa” contiene il DGUE, le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

- a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice;
- b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del Codice concernenti i requisiti economici, finanziari, tecnici e professionali eventualmente richiesti;
- c) rispetta, nei casi previsti, le norme ed i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare, ai sensi dell'art. 91 del Codice.

Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste da IIT e le informazioni di cui sopra relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 del Codice, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Il DGUE, in formato elettronico, è compilabile al seguente indirizzo:

<https://ec.europa.eu/tools/espd>

seguendo le istruzioni ivi riportate.

Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica tramite il suddetto servizio web, messo a disposizione direttamente dalla Commissione Europea. Il citato servizio DGUE permetterà agli operatori economici di compilare il DGUE in forma elettronica per il successivo invio tramite la Piattaforma Digitale. A tal fine, IIT rende disponibile nella documentazione di gara il file denominato DGUE.xml che il concorrente dovrà nell'ordine:

1. salvare direttamente sul proprio computer, senza tentare di aprire il file medesimo;
2. importarlo nel suddetto servizio web messo a disposizione dalla Commissione Europea;
3. Procedere alla sua compilazione, stampa in formato .pdf e sottoscrizione.

Il concorrente che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione, ossia non ricorre all'istituto dell'avvalimento previsto dal Codice, deve compilare un solo DGUE.

Il concorrente che partecipa per proprio conto, ma che fa affidamento (cd. avvalimento) sulle capacità di uno o più soggetti deve assicurarsi che ciascuno dei soggetti interessati compili un DGUE distinto riportante le relative informazioni pertinenti. I DGUE così predisposti devono essere tutti allegati nella "Busta – Documentazione Amministrativa".

Se più operatori economici partecipano alla presente procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato, da ciascuno dei seguenti operatori economici partecipanti, un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a VI:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Le dichiarazioni rese con il DGUE, come sopra predisposto da ciascun operatore economico, devono intendersi riferite alla Società, al sottoscrittore ed ai seguenti soggetti: al titolare o al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; al socio o al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari o al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati, membri del Collegio Sindacale, membri del consiglio di gestione, membri del consiglio di sorveglianza) o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (istitori, procuratori *ad negotia*, revisori contabili, Organismo di Vigilanza), al direttore tecnico o al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza persona fisica o persona giuridica in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Per quanto di loro competenza tali dichiarazioni devono intendersi riferite anche ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di trasmissione dell'invito/della pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore del concorrente, munito dei necessari poteri provati mediante l'allegazione della copia autentica della procura speciale, che si assume la piena e completa responsabilità delle dichiarazioni ivi contenute. Fatto salvo quanto sopra è comunque ammessa la possibilità che i soggetti sopra elencati possano comunque rendere, assumendosene la piena e completa responsabilità delle dichiarazioni ivi contenute, una propria autonoma dichiarazione o ulteriori precisazioni ritenute necessarie per integrare quanto dichiarato nel DGUE.

Nel merito della sottoscrizione si ribadisce che, per la presente procedura telematica, la firma digitale del concorrente non deve essere apposta sul file in formato .xml, ma unicamente sul file in formato .pdf.

Quest'ultimo è possibile ottenerlo tramite il servizio web messo a disposizione dalla Commissione Europea scegliendo, nell'ultima schermata di compilazione del DGUE, l'opzione "Quadro generale", a seguire cliccare su "download as" e selezionare "PDF format", salvare il file .pdf sul proprio pc al fine di firmarlo digitalmente.

Il DGUE è articolato nelle seguenti parti e sezioni:

Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto:

Compilato a cura di IIT.

Parte II. Informazioni sul concorrente:

Compilato a cura del concorrente per le parti applicabili. Relativamente alla **Sez. A** si precisa che:

- la presente procedura non si riferisce ad un appalto riservato;
- le informazioni relative all'eventuale iscrizione del concorrente in elenchi ufficiali o al possesso di certificazioni equivalente si riferiscono alle previsioni degli artt. 84, 90 e 134 del Codice, non applicabili alla presente procedura;
- la verifica sul pagamento dei contributi previdenziali viene effettuata da IIT, per i soli concorrenti italiani, tramite l'accesso al servizio DURC Online dell'I.N.P.S., mentre la verifica sul pagamento delle imposte viene effettuato da IIT tramite la piattaforma AVCPass dell'A.N.AC., pertanto per gli operatori economici italiani la risposta da rendere per la lettera e) della Sez. A della Parte II è NO;
- laddove richiesto l'indirizzo E-mail, l'operatore economico, qualora ne sia in possesso, dovrà indicare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), in luogo dell'indirizzo e-mail ordinario.

La **Sez. B** deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di rappresentanza, che presenta l'offerta per Il concorrente. Qualora la documentazione di gara debba essere firmata da due o più rappresentanti del concorrente si evidenzia che tramite il pulsante contrassegnato con il simbolo "+", è possibile aggiungere tante Sez. B quanti sono i soggetti abilitati ad agire come rappresentanti del concorrente ai fini della presente procedura.

La **Sez. C** deve essere compilata nel caso in cui il concorrente faccia ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

La **Sez. D** deve essere compilata nel caso in cui il concorrente intenda affidare parte del **Fornitura** in subappalto, fatta eccezione per la parte in cui viene richiesto di elencare i subappaltatori proposti, atteso che per la presente procedura non vige l'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori di cui all'art. 105, co. 6, del Codice. Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III. Motivi di esclusione:

Il concorrente è tenuto a compilare, per quanto applicabili, le parti **da A ad D**.

Le dichiarazioni di cui alla **Sez. A** devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, co. 1, del Codice. Pertanto le relative dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento al

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale. In caso di risposte affermativo le dichiarazioni rese tramite il DGUE devono essere integrate – su documento separato redatto e sottoscritto a cura del soggetto che presenta l'offerta ovvero dal diretto interessato che rende le dichiarazioni integrative – con le informazioni dei soggetti cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall'art. 80, co. 3, del Codice, nonché con ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte di IIT.

Le dichiarazioni di cui alla **Sez. B** devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, co. 4, del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alle tasse.

Le dichiarazioni di cui alla **Sez. C** devono ritenersi uniformate:

- alle informazioni richieste dall'art. 80, co. 5, lett. a), del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- alle informazioni richieste dall'art. 80, co. 5, lett. b), del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento all'eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all'art. 110, co. 3, lett. a), del Codice nonché all'eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 110, co. 3, lett. b), del Codice;
- alle informazioni richieste dall'art. 80, co. 5, lett. c), del Codice. Nel merito è richiesto che il concorrente, nel campo "Gravi illeciti professionali", indichi tutte le notizie o fattispecie relative a situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente e/o dei soggetti individuati dall'art. 80, co. 3, del Codice al fine di evitare che il concorrente possa incorrere nella eventuale esclusione dalla presente procedura per omessa informazione di cui all'art. 80, co. 5, lett. c), ultimo periodo, del Codice.

Nella medesima **Sez. C** non devono invece ritenersi rese le dichiarazioni relative:

- allo stato di amministrazione controllata;
- alla cessazione dell'attività;
- alla trasmissione senza indugio dei documenti complementari in favore di una Stazione Appaltante;

poiché tali suddette ipotesi non sono state utilmente contemplate nel vigente Codice e pertanto non sono richieste.

Nella **Sez. D**, invece, tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, oltre a quanto sopra indicato quale integrazione delle dichiarazioni rese tramite il DGUE, devono ritenersi espressamente comprese ed integralmente riportate in tale sezione anche:

- l'art. 80, co. 2, del Codice relativamente al Codice delle Leggi Antimafia: per tale dichiarazione è necessario indicare il riferimento ai soggetti previsti dal citato Codice (D.Lgs. 159/2011);

- l'art. 80, co. 5, del Codice relativamente alle lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m).

Al riguardo si precisa che il concorrente rende dichiarazione negativa qualora non ricorra nessuno dei motivi di esclusione previsti dalla normativa sopra richiamata. Per contro, qualora ricorra uno o più dei motivi di esclusione previsti dalla normativa sopra richiamata, il concorrente rende dichiarazione positiva e fornisce, nel DGUE o con separata dichiarazione, ogni ulteriore dettaglio circa i motivi che ricorrono.

Parte IV. Criteri di selezione:

Per la procedura di che trattasi al concorrente è richiesto di compilare unicamente la Sez. α (*alfa*). Le restanti sezioni non devono quindi esser compilate. Si rammenta che con la dichiarazione resa nella Sezione α , i concorrenti si assumono la piena e completa responsabilità circa la veridicità del possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 7 del presente Disciplinare di gara, la cui eventuale mancanza, verificata da IIT, di uno dei predetti requisiti comporterà l'esclusione del concorrente.

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati.

Non applicabile alla presente procedura.

Parte VI. Dichiarazioni finali.

Applicabile alla presente procedura.

Alle dichiarazioni contenute nel DGUE, qualora mancanti o incomplete o in caso di ogni altra irregolarità essenziale, si applica il soccorso istruttorio dell'art. 83, co. 9, del Codice. Le irregolarità di cui sopra, a pena d'esclusione, s'intenderanno sanate se entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi il concorrente avrà provveduto ad integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie.

15.4. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Le Dichiarazioni integrative sono redatte preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato facsimile "Dichiarazioni Integrative", messo a disposizione da IIT, e contengono tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente deve dichiarare:

1. la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

2. In caso Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituire/costituito il concorrente deve dichiarare la tipologia del raggruppamento tra orizzontale, verticale e misto, nonché:
- i. per ciascun componente le quote di partecipazione, le quote del possesso dei requisiti di cui all'art. 7.4 del presente Disciplinare di Gara e le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;
 - ii. che, in caso di aggiudicazione della gara, i componenti facenti parte del costituendo raggruppamento si impegnano a conferire ad uno dei componenti, che sarà designato come Mandataria, il mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile con rappresentanza affinché a nome e per conto proprio e dei mandanti stipuli il contratto di appalto;
 - iii. nel caso in cui il costituendo raggruppamento sia formato da imprese aderenti ad un contratto di rete, l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - iv. che l'offerta tecnica ed economica saranno sottoscritte congiuntamente sia dall'impresa designata quale mandataria e sia dalla impresa/e designata/e come mandante/i;
3. In caso di consorzi ordinari, GEIE costituiti o da costituire le quote di partecipazione, le quote del possesso dei requisiti di cui all'art. 7.4 del presente Disciplinare di Gara e le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, nonché:
- i. l'operatore economico designato quale Capofila ovvero al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo ovvero l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - ii. che l'offerta tecnica ed economica saranno sottoscritte congiuntamente sia dall'impresa designata quale mandataria sia dalla/e mandante/i
4. In caso di aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete la forma della rete, nonché:
- Nel caso la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete e per quali imprese la rete concorre;
 - In tutti gli altri casi di rete, l'indicazione della impresa mandataria e delle altre imprese mandanti;

Per tutte le reti

- dichiarazione che indichi le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

In tutti i casi, e per ciascun offerente:

5. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
6. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
7. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
8. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile al seguente indirizzo <https://www.iit.it/it/istituto/module-231> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
9. dichiara di aver preso visione dei luoghi **oppure** allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
10. indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
11. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

12. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

13. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ad evidenza pubblica rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

La Dichiarazione Integrativa è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni integrative devono essere sottoscritte dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni integrative devono essere sottoscritte dall'impresa che riveste le funzioni di

organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, le dichiarazioni integrative devono essere sottoscritte dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, le dichiarazioni integrative devono essere sottoscritte dal consorzio medesimo.

15.3. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

15. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
16. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
17. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
18. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo/certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi;
19. Informativa privacy debitamente sottoscritta per accettazione.

Gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, devono inoltre produrre:

20. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

16. CONTENUTO DELLA “BUSTA - OFFERTA TECNICA”

La busta “Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, l’offerta tecnica del concorrente, redatta in conformità al facsimile “Offerta Tecnica” fornito da IIT unitamente alla documentazione di gara e comunque recante tutte le dichiarazioni/attestazioni ivi indicate.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l’esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione delle dichiarazioni integrative di cui al punto 15.2.

17. CONTENUTO DELLA “BUSTA – OFFERTA ECONOMICA”

La busta “Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello “Dichiarazione offerta economica” allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- a) A pena di esclusione, il ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, fino al quarto decimale, offerto sull’importo posto a base di gara per la fornitura oggetto del presente affidamento;
- b) Il prezzo offerto espresso in cifre ed in lettere, come risultante dall’applicazione del suddetto ribasso percentuale offerto all’importo posto a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

- c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.

- d) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
- e) di rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X al Codice;
- f) la validità dell’offerta, a tutti gli effetti, per un periodo di 180 giorni decorrenti dal termine fissato per la presentazione della stessa.

L’offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione delle dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.2.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Sia per il ribasso che per il prezzo, in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà quest'ultima indicazione. In caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto e quanto risultante dall'applicazione del ribasso percentuale, prevale quest'ultima indicazione. Qualora, per il ribasso offerto, le cifre decimali fossero in numero maggiore di quattro, IIT procederà d'ufficio a troncare alla quarta cifra decimale.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80 punti
Offerta economica	20 punti
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Si precisa che l'attribuzione del punteggio avviene attraverso "Punteggi tabellari", vale a dire tramite punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. Il relativo punteggio, pertanto, è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, unicamente sulla base della presenza, o assenza, nell'offerta dell'elemento richiesto.

Criterio di valutazione	Criterio di attribuzione del punteggio	Punteggio massimo
Fornitura di un'ottica per il tubo al Rh che consenta di raggiungere una dimensione dello spot inferiore ai 25 μ m	<input type="checkbox"/> Sì, di tipo Policapillare (5 punti) <input type="checkbox"/> Sì, di tipo Monocapillare (3 punti) <input type="checkbox"/> No (0 punti)	5

Strumento funzionante in modalità dual-tube (entrambi i tubi - Rh e W - presenti nella camera di analisi, selezionabili e attivabili via software)	<input type="checkbox"/> Si (9 punti) <input type="checkbox"/> No (0 punti)	9
Strumento equipaggiato con un secondo detector avente le stesse identiche caratteristiche di quello richiesto nei requisiti minimi (rivelatore a dispersione di energia di tipo Silicon Drift Detector (SDD) operante senza azoto liquido, con risoluzione ≤ 145 eV (Mn K α) e superficie attiva pari o superiore a 30 mm ²)	<input type="checkbox"/> Si (15 punti) <input type="checkbox"/> No (0 punti)	15
Apertura automatica e motorizzata della porta della camera portacampioni	<input type="checkbox"/> Si (5 punti) <input type="checkbox"/> No (0 punti)	5
Portata massima (P.M.) dello stage	1Kg < P.M. \leq 5Kg (2 punti) 5Kg < P.M. (3 punti)	3
Mapping Area (M.A.)	<input type="checkbox"/> 90 cm ² < M.A. \leq 300 cm ² (2 punti) <input type="checkbox"/> 300 cm ² < M.A. \leq 400 cm ² (5 punti) <input type="checkbox"/> 400 cm ² < M.A. (7 punti)	7
Velocità stage	<input type="checkbox"/> 20 mm/s < Vel. < 100 mm/s (2 punti) <input type="checkbox"/> 100mm/s \leq Vel. < 200mm/s (5 punti) <input type="checkbox"/> 200 mm/s \leq Vel. (7 punti)	7

Pacchetto assistenza	<input type="checkbox"/> Interventi Tecnici di Emergenza presso la sede di IIT entro 3 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di Intervento (3 punti) <input type="checkbox"/> Interventi Tecnici di Emergenza presso la sede di IIT entro 2 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di Intervento (6 punti)	6
Garanzia, assistenza e manutenzione	Estensione del contratto di garanzia, assistenza e manutenzione, incluso nel prezzo di fornitura, oltre i 24 mesi iniziali e con le stesse modalità riportate nell' Art. 2C: <input type="checkbox"/> per ulteriori 12 mesi (oltre i 24 iniziali): 5 <input type="checkbox"/> per ulteriori 24 mesi (oltre i 24 iniziali): 9	9
Training avanzato (applicativo) a favore di operatori di IIT, eseguito da uno specialista applicativo	<input type="checkbox"/> 1 giorno (2 punti) <input type="checkbox"/> 2 giorni (3 punti) <input type="checkbox"/> 3 giorni (4 punti)	4
Disponibilità della modalità di analisi in "vuoto localizzato" che consenta l'analisi di campioni sensibili al vuoto	<input type="checkbox"/> SI (5 punti) <input type="checkbox"/> NO (0 punti)	5

Strumento equipaggiato con un detector dedicato, posizionato sotto il campione, che consenta la modalità analitica in trasmissione	<input type="checkbox"/> SI (5 punti) <input type="checkbox"/> NO (0 punti)	5
TOTALE		80

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite:

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = Ra/R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

18.3. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione assegna il punteggio di ciascuna offerta, sommando il punteggio attribuito all'offerta tecnica attraverso i criteri di cui al punto 18.1, con il punteggio attribuito all'offerta economica secondo quanto previsto nel punto 18.2.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tutte le operazioni di gara, sotto riportate, si svolgono in modalità telematica, presso la sede di IIT, in Via Melen, 83 – 16152 Genova (GE).

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 10/10/2018 alle ore 10:00.

La data e l'ora delle sedute pubbliche, successive alla prima seduta pubblica, saranno comunicate a mezzo PEC, con preavviso di due giorni.

L'offerente alla procedura potrà assistere alle sedute di gara da remoto, effettuando il login con le proprie credenziali nel front-end. L'offerente potrà visualizzare, con aggiornamenti in tempo reale, le diverse fasi di gara. L'offerente avrà inoltre a disposizione un sistema di chat per comunicare direttamente con la commissione.

La prima seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC o direttamente mediante il front-end se tale aggiornamento viene disposto direttamente durante la seduta pubblica di gara. Nel caso in cui i successivi aggiornamenti disposti in altro giorno rispetto a quello in cui si svolgono le predette operazioni di gara, dovessero venir modificati, sarà data comunicazione agli offerenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Nella prima seduta pubblica si procederà:

- Visualizzazione del cd. Fascicolo di gara che l'offerente ha presentato entro il termine perentorio previsto per la presentazione dell'offerta;
- Visualizzazione dei documenti contenuti nella "Busta – Documentazione Amministrativa";
- Validazione di ciascun documento facente parte della "Busta – Documentazione Amministrativa";
- Se necessario, proporre l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14 del presente Disciplinare di Gara.

Delle suddette attività verrà redatto apposito verbale.

Inoltre, in esito alle suddette operazioni di gara, IIT provvederà ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione dedicata alla gara di che trattasi, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE “OFFERTA TECNICA” ED “OFFERTA ECONOMICA” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà con la:

1. visualizzazione del cd. Fascicolo di gara, relativo alla sola offerta tecnica, che gli offerenti hanno presentato entro il termine perentorio previsto per la presentazione dell'offerta;
2. visualizzazione dei documenti contenuti nella “Busta – Offerta Tecnica”;
3. validazione di ciascun documento facente parte della “Busta – Offerta Tecnica”;

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà evidenza dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla:

1. visualizzazione del cd. Fascicolo di gara che l'offerente ha presentato entro il termine perentorio previsto per la presentazione dell'offerta;
2. visualizzazione dei documenti contenuti nella “Busta – Offerta Economica”;
3. validazione di ciascun documento facente parte della “Busta – Offerta Economica”;
4. attribuzione dei relativi punteggi.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella "Busta – Documentazione Amministrativa" e "Busta – Offerta Tecnica";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte irregolari, ai sensi dell'art. 59, co. 3, lett. c), del Codice, o inammissibili, ai sensi dell'art. 59, co. 4, lett. b), del Codice, rispettivamente in quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017

n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.500,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Genova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti dagli operatori economici sarà svolto da IIT, in qualità di Titolare, ai fini della partecipazione alla presente procedura e dell'eventuale emissione e gestione del relativo contratto. Il trattamento avverrà nel rispetto delle misure previste dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, secondo quanto riportato nell'allegata *"Informativa per il trattamento dei dati personali per i fornitori"*.

Il Responsabile del Procedimento
Prof. Roberto Cingolani

Allegati:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
 - Schema di Contratto;
 - Condizioni Generali di Acquisto per le forniture di beni e servizi;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) DUVRI;
- 5) DGUE.xml;
- 6) Fac simile dichiarazioni integrative;
- 7) Fac simile offerta tecnica;
- 8) Fac simile offerta economica;
- 9) Fac simile dichiarazione di avvenuto sopralluogo;
- 10) Fac simile dichiarazione conformità all'originale dei documenti presentati;
- 11) Informativa sulla privacy.